

Repertorio numero 36235

Raccolta numero 17026

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 28 (ventotto) aprile 2023 (duemilaventitre).

In Genova, Via Roma civico undici interno tre.

Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, procedo, ai

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2375 del Codice

Civile, richiamato altresì l'articolo 106 del decreto legge 17

marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27,

come da ultimo prorogato dall'articolo 3 del decreto legge 29

dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge

24 febbraio 2023 n. 14, nonché la massima n. 187 in data 11

marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione So-

cietà, alla redazione del verbale dell'assemblea straordinaria

della società "RACING FORCE S.P.A.", con sede in Ronco Scrivia

(GE), Via Bazzano 5, col capitale sociale di Euro 2.569.919,80

interamente versato diviso in numero 25.699.198 azioni prive

di valore nominale, codice fiscale ed iscrizione nel Registro

delle Imprese di Genova numero 02264760105, società soggetta

ad attività di direzione e coordinamento da parte della socie-

tà "SAYE S.P.A.", con sede in Genova, su richiesta del Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Dele-

gato ing. PIERO PAOLO DELPRATO, nato a Genova (GE) il 17

(diciassette) settembre 1974 (millenovecentosettantaquattro),

**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA**

IL 02/05/2023

N° 14328

SERIE 1T

EURO 200,00

domiciliato per la carica in Ronco Scrivia, Via Bazzano 5, il quale, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo diciassette dello statuto sociale, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-video conferenza attraverso Microsoft Teams, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Io Notaio ho aderito alla richiesta e do atto di quanto segue, precisando che per mera comodità quanto oggetto di verbalizzazione sarà riportato con il tempo indicativo presente, pur riferendosi ad accadimenti già avvenuti.

* * * * *

In Genova, Via Roma civico undici interno tre, dove mi trovo io Notaio, in data 28 (ventotto) aprile 2023 (duemilaventitree), alle ore quindici e minuti dieci, assisto ai lavori dell'assemblea della predetta società convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Racing Force S.p.A. al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della

gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

2. Conferimento, su proposta del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione contabile alla società di revisione per il novennio 2023-2031; delibere inerenti e conseguenti;

3. Approvazione del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Racing Force S.p.A. denominato "Piano di Stock Grant 2023-2025", riservato ad amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti e consulenti di Racing Force S.p.A. e del Gruppo; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo del 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, in via scindibile ed anche in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 del codice civile, previa revoca della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 per la parte non eseguita; conseguente modifica dell'art. 5.1 del-

lo statuto sociale; deliberare inerenti e conseguenti.

L'ing. PIERO PAOLO DELPRATO constata, richiedendomi di darne atto, che:

(a) la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**"), né a quella contenuta nel regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), in quanto le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina di cui al regolamento emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**");

(b) ad eccezione di quanto sopra, la Società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob;

(c) l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.racingforce.com nell'apposita sezione "*Investor Relations*", e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 13 aprile 2023 ai sensi di legge e dell'art. 14 dello statuto;

(d) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal codice civile e dal Regolamento Emissioni EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito *internet* della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

(e) ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe 2023) e come previsto anche dall'art. 16 dello statuto, l'intervento nell'odierna Assemblea avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

(f) partecipano alla riunione per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori Dott. Stephane Alexandre Cohen, Dott.ssa Silvia Portaluri, Dott. Guido Maria Pedone, Dott. Filippo Salomone e Dott. Marco Caneva, collegati in audio-video conferenza, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità; assente giustificato l'amministratore Ing. Alexandros Haristos;

(g) partecipano alla riunione per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott. Luca Parenti ed i sindaci effettivi Dott. Alessandro Miglio e Dott.

Roberto Strumia persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

(h) partecipano alla riunione, in proprio e per delega, i soci:

- **SAYE S.p.A.**, titolare di numero 13.529.395 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 52,65% del capitale sociale della Società, in persona del legale rappresentante ing. Piero Paolo Delprato;

- **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA**, titolare di n. 600.421 azioni con diritto di voto, pari allo 2,34% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **GOVERNMENT OF NORWAY**, titolare di n. 496.635 azioni con diritto di voto, pari all'1,93% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND**, titolare di n. 395.000 azioni con diritto di voto, pari all'1,54% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS**, titolare di n. 388.297 azioni con diritto di voto, pari all'1,51% del ca-

pitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**, titolare di n. 381.700 azioni con diritto di voto, pari all'1,49% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 21 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **BANOR SICAV**, titolare di n. 288.448 azioni con diritto di voto, pari all'1,12% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF**, titolare di n. 250.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,97% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **HI-AKTIEN EUROPA NEBENWERTE-FONDS**, titolare di n. 233.984 azioni con diritto di voto, pari allo 0,91% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **EQUITA CAPITAL SGR SPA - RUB FDO EQUITA SMART CAPITAL ELTIF**, titolare di n. 183.469 azioni con diritto di voto, pari allo

0,71% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante dott. Stefano Lustig;

- **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA**, titolare di n. 162.857 azioni con diritto di voto, pari allo 0,63% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND**, titolare di n. 152.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,59% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS**, titolare di n. 151.955 azioni con diritto di voto, pari allo 0,59% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AMUNDI DIVIDENDO ITALIA**, titolare di n. 99.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,39% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 26 gennaio 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA**, titolare di n. 98.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,38% del capitale so-

ciale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES**, titolare di n. 98.045 azioni con diritto di voto, pari allo 0,38% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70**, titolare di n. 91.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,35% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES**, titolare di n. 40.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,16% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 24 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **LEADERSEL P.M.I.**, titolare di n. 30.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,12% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- **AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30**, titolare

di n. 5.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

per un totale di numero azioni 17.676.206 su n. 25.699.198, pari al 68,78% del capitale sociale;

(i) tutti gli azionisti partecipanti alla riunione hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

(j) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;

(k) il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 2.569.919,80, rappresentato da n. 25.699.198 azioni ordinarie, tutte prive di indicazione espressa del valore nominale come da art. 5.1 dello statuto della Società; ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

(l) avendo la Società acquisito la qualifica di emittente stru-

menti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile la stessa si qualifica altresì quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica; pertanto, non disponendo altrimenti lo statuto sociale, l'odierna Assemblea si tiene in unica convocazione e si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze previste dal terzo e quarto comma dell'art. 2369, nonché dall'art. 2368, primo comma, secondo periodo, del codice civile, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma dell'art. 2369 del codice civile. In virtù di quanto precede, l'odierna Assemblea: (i) per parte ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta; (ii) per parte straordinaria, è validamente costituita se è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. I quorum deliberativi dell'odierna Assemblea devono essere calcolati su 17.676.206 azioni;

(m) l'unico "azionista significativo" di Racing Force S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presente alla data odierna, è SAYE S.p.A., con n. 13.529.395 azioni, pari al 52,65% del capitale sociale;

(n) la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile;

(o) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**"), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

(p) l'ordine del giorno è da tutti i partecipanti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

(q) che gli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno formano oggetto di separata verbalizzazione.

Stanti le risultanze di cui sopra, il presidente, dato atto, come consta anche a me Notaio, che i partecipanti collegati in audio-video conferenza possono seguire la discussione ed in-

tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno sopra trascritto.

Con riferimento al **primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, il Presidente illustra ai partecipanti alla riunione l'opportunità di conferire una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 del codice civile (la "Delega").

La proposta prevede che il conferimento della predetta Delega avvenga previa revoca della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 per la parte non eseguita, con effetto a far data dalla presente Assemblea.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei partecipanti, omette quindi la lettura integrale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società

www.racingforce.com, nella Sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti", avendone del resto gli azionisti già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti, sull'argomento, della citata relazione, qui di seguito comunque espressamente riportati nel loro tenore letterale, a miglior illustrazione e motivazione dell'operazione proposta:

(a) Oggetto della Delega

Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e in conformità allo statuto sociale, l'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la Delega, ampia e generale, che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

(i) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;

(ii) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

(iii) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con

esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(iv) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

(v) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile;

(vi) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

La Delega potrà essere esercitata entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa, vale a dire il termine massimo previsto dall'art. 2443 del codice civile.

(b) Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività

di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società e il Gruppo sono interessati da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentano sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, anzitutto, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva e flessibile ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'assemblea, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle azioni da emettere, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'assemblea.

Resta comunque inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamen-

tari applicabili).

A tal proposito resta, inoltre, inteso che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

(i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(iii) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti,

società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

(iv) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) trova invece giustificazione, in ragione di quanto disposto dall'art. 2349 del codice civile, nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine. In particolare, tale Delega potrà, tra l'altro, essere utilizzata a servizio del

"Piano di Stock Grant 2023-2025" sottoposto in approvazione alla convocanda Assemblea e oggetto del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

(c) Criteria di determinazione del prezzo di emissione

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società. Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di

volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sui sistemi multilaterali di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effet-

tivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio della stessa e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

(d) Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al

termine massimo di legge, vale a dire 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Pertanto, ove approvata dall'Assemblea, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine del 28 aprile 2028, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

(e) Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo complessivo della Delega sia pari al 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, oltre all'eventuale sovrapprezzo che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire in conformità ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati.

(f) Modifica dello statuto sociale

Per effetto dell'approvazione della revoca della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 per la parte non eseguita sarà necessario eliminare l'ultimo periodo dell'art. 5.1 del vigente statuto sociale.

Per effetto dell'approvazione della nuova Delega sarà necessario integrare il medesimo art. 5.1 del vigente statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo - in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo - del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

(a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;

(b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

(c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revi-

sore legale o da una società di revisione legale;

(d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

(e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile;

(f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443

del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

(a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti

rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

(d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del

valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo."

Non segue discussione; il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, che viene quindi messa ai voti:

"L'Assemblea degli azionisti di Racing Force S.p.A.: - considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministra-

zione; - riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione;

DELIBERA

1. di revocare la delega conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società del 15 ottobre 2021 ad aumentare il capitale sociale per la parte non ancora eseguita e con efficacia a far data dalla data di approvazione della presente delibera assembleare, eliminando nel contempo dallo statuto sociale l'ultimo periodo dell'art. 5.1;

2. di delegare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo del 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 3. che segue;

3. conseguentemente, di integrare l'art. 5.1 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino

all'importo massimo complessivo - in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo - del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

(a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;

(b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

(c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

(e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione

o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,

(f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché

(c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

(a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga op-

portuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quel-

lo della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

(d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di

cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo."

4. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Piero Paolo Delprato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

La delibera viene approvata all'unanimità dei partecipanti, avendo votato a favore tutti gli azionisti rappresentati in

assemblea.

Il presidente fa constare, come consta anche a me Notaio, che la sopra trascritta deliberazione è stata recepita in ogni sua parte da tutti i partecipanti all'assemblea, tra loro collegati in audio-video conferenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto di parlare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trentotto.

* * * * *

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea;
- sotto la lettera "B" il testo dello Statuto sociale portante le modifiche sopra deliberate.

* * * * *

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa trentaquattro facciate intere e parte della trentacinquesima di nove fogli e viene da me Notaio sottoscritto alle ore diciannove e minuti venti.

FIRMATO: PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

RACING FORCE

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 aprile 2023

Elenco depositi aggiornato in data 25 aprile 2023

Allegato "A" al
N. 36235/17026
di repertorio.

Capitale Sociale - 25.699.198
Capitale Sociale con diritto di voto - 25.699.198
Totale azioni con diritto di voto - 17.676.206
Totale diritti di voto - 17.676.206

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIEDENTE - AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	N. AZIONI	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
SAYE SPA	01641860992				INTESA SANPAOLO S.P.A.	24192474	13.529.395	13.529.395	52,645	52,645
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	06611990158				INTESA SANPAOLO S.P.A.	24192514	600.421	600.421	2,336	2,336
GOVERNMENT OF NORWAY					CITIBANK EUROPE PLC	23012482	496.635	496.635	1,932	1,932
ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130643	395.000	395.000	1,537	1,537
LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS.					CITIBANK EUROPE PLC	23013922	388.297	388.297	1,511	1,511
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUP	05816060965				SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10305981	381.700	381.700	1,485	1,485
BANOR SICAV					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130647	125.000	125.000	0,486	0,486
BANOR SICAV					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130673	165.448	165.448	0,636	0,636
HI ALGERIS ITALIA ELTIF	54830009YJIMVOD9				BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130651	250.000	250.000	0,973	0,973
HI-AKTIEF EUROPA NEBENWERTE-FONDS					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130639	233.984	233.984	0,910	0,910
EQUITA CAPITAL SGR SPA - RUB FDO EQUITA SMART CAPITAL ELTIF	10541380968				BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1000001	183.469	183.469	0,714	0,714
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	06611990158				INTESA SANPAOLO S.P.A.	24192515	162.857	162.857	0,634	0,634
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130675	152.000	152.000	0,591	0,591
DNCA-ACTIONS EURO MICRO CAPS					CACEIS BANK, ITALY BRANCH	2302062	151.955	151.955	0,591	0,591
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	05816060965				CACEIS BANK, ITALY BRANCH	23022060	99.000	99.000	0,385	0,385
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	815600F637F60226				BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130648	70.000	70.000	0,272	0,272
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	815600F637F60226				BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130650	28.500	28.500	0,111	0,111
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130678	98.045	98.045	0,382	0,382
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130641	91.000	91.000	0,354	0,354
PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES					CITIBANK EUROPE PLC	23013923	40.000	40.000	0,156	0,156
LEADERSEL P.M.I					CACEIS BANK, ITALY BRANCH	23022061	30.000	30.000	0,117	0,117
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30					BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	130672	5.500	5.500	0,021	0,021

Totale persone fisiche - 2
Totale persone giuridiche - 6
Totale società, banche e fondi esteri - 12
N° azionisti complessivi - 20

n. depositi 22
n. azioni 17.676.206
% su tot. az. con diritto di voto 68,781

n. depositi 22
n. diritti di voto 17.676.206
% su tot. diritti di voto 68,781

SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 3 %

AZIONISTA	AZIONI	%
SAYE SPA	13.529.395	52,645



Roberto Votari

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Racing Force S.p.A.".

Articolo 2 (Sede)

2.1. La società ha sede in Ronco Scrivia (GE).

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).

2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

3.1. La società ha per oggetto:

la produzione e il commercio di pezzi di ricambio, accessori, pneumatici e materiali di consumo per autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni e natanti, di attrezzature e articoli sportivi per i settori automobilistico, motociclistico e moto-nautico e di articoli di abbigliamento in genere.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli cauzioni, garanzie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane e estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantannovecentodiciannove virgola ottanta) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinquemilioneicentonovantanovecentonovantotto) azioni ordinarie, senza

Paolo Sorrenti

indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- (c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- (d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- (e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,
- (f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;
- (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché
- (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- (a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese

nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

(d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti



del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Trasferimento delle azioni)

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

8.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

8.4. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.5. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il

voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile.

9.2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 (Recesso)

10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c.

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo



note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità,

costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5. Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.6 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13.7 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13.8 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

14.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



14.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

14.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.

15.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

16.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 16.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 (Presidenza dell'assemblea)

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18 (Verbale dell'assemblea)

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 (Diritto di intervento)

19.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

19.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

20.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità,



previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

20.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 21 (Nomina degli amministratori)

21.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

21.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 (sette) o più membri, fermo restando che almeno un amministratore, tra quelli indicati nella lista, in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

21.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

21.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

21.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 21.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del

Roberto

Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

21.14 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

21.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare due o più amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.

Articolo 22 (Presidente e organi delegati)

22.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23 (Deliberazioni del consiglio)

23.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 (Poteri di gestione)

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

25.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 (Organo di controllo)

26.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

26.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

26.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

26.4. Ai sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

26.5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

Articolo 27 (Revisione legale dei conti)

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente



articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Bilancio)

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 29 (Destinazione degli utili)

29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 30 (Revoca)

30.1. La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

30.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (Foro)

32.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 33 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Paolo Sorrento Notaio



Certifico io sottoscritto, dott. Paolo Torrente, notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di cinquantatre mezzi fogli.

Genova, 02 maggio 2023.

Firmato digitalmente: Paolo Torrente notaio